

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 8 luglio 2013

Attuazione dell'articolo 8 del regolamento (CE) 1071/2009, del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, e dell'articolo 8, commi 8 e 9, del decreto del Capo Dipartimento per i trasporti 25 novembre 2011, concernente le prove d'esame per il conseguimento del titolo per l'esercizio dell'attività di autotrasporto. (13A06145)

(GU n.167 del 18-7-2013)

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
per i trasporti, la navigazione
ed i sistemi informativi e statistici

Visto il regolamento (CE) 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio;

Visti gli articoli 3 e 8 del citato regolamento n. 1071/2009, i quali prevedono per l'esercizio della professione di trasportatore su strada il possesso del requisito di idoneità professionale nonché le condizioni per soddisfare il requisito stesso;

Visto l'allegato I del medesimo regolamento n. 1071/2009, il quale prevede l'elenco delle materie dell'esame di idoneità professionale in oggetto;

Visto l'art. 8, comma 2, del proprio decreto 25 novembre 2011, che, ai fini del superamento dell'esame scritto per il conseguimento dell'idoneità professionale, prevede il superamento di due prove scritte;

Visto, in particolare, l'art. 8, comma 9, del citato decreto 25 novembre 2011, che prevede, in collaborazione con il Comitato centrale per l'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, la pubblicazione dei quesiti e dei tipi di esercitazione per le prove di esame di cui al comma 2 del medesimo articolo;

Visto il proprio decreto n. 126 del 14 gennaio 2008, con il quale è stato pubblicato l'elenco generale dei quesiti e dei tipi di esercitazione per le prove d'esame;

Considerato che appare necessario, alla luce delle modifiche normative intervenute, sostituire gli attuali quesiti e tipi di esercitazione somministrati nelle prove di esame per il conseguimento dell'attestato di idoneità professionale.

Decreta:

Art. 1

Pubblicazione dei quesiti
e dei tipi di esercitazione

1. I quesiti e i tipi di esercitazione per le prove di esame di cui all'art. 8, paragrafo 1, del regolamento n. 1071/2009 e all'art. 8, comma 2, del decreto del Capo Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici 25 novembre 2011

sono inclusi nell'elenco generale allegato al presente decreto, che costituisce parte integrante dello stesso.

2. I quesiti e i tipi di esercitazione per le prove di esame sono pubblicati, nella versione corrente, sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e sul sito dell'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi.

Art. 2

Articolazione ed identificazione dei quesiti e delle esercitazioni

1. Al fine di agevolare il corretto svolgimento delle prove d'esame e della loro valutazione da parte della competente Commissione esaminatrice, ogni quesito ed ogni esercitazione e' identificato in modo univoco con un codice di sei caratteri alfanumerici. Ai tre caratteri alfabetici, identificativi di ciascuna tipologia omogenea di quesiti ed esercitazioni, secondo i criteri indicati nei commi successivi, segue un numero progressivo di tre cifre.

2. I quesiti e le esercitazioni sono identificati da una prima lettera che individua le tre aree in cui sono suddivisi:

quesiti ed esercitazioni comuni alle due tipologie di trasporto (merci e viaggiatori), contraddistinti dalla lettera C;

quesiti ed esercitazioni specifici per la tipologia di trasporto di merci, contraddistinti dalla lettera M;

quesiti ed esercitazioni specifici per la tipologia di trasporto di viaggiatori, contraddistinti dalla lettera V.

3. Alla lettera indicata al precedente comma seguono:

per le esercitazioni, la lettera S;

per i quesiti, a lettera che contrassegna la materia, secondo l'elencazione di cui all'allegato I del regolamento n. 1071/2009:

A. Elementi di diritto civile;

B. Elementi di diritto commerciale;

C. Elementi di diritto sociale;

D. Elementi di diritto tributario;

E. Gestione commerciale e finanziaria dell'impresa;

F. Accesso al mercato;

G. Norme tecniche e di gestione tecnica;

H. Sicurezza stradale.

4. Alle due lettere, apposte secondo quanto indicato ai commi 2 e 3 del presente articolo, segue la lettera:

N per i quesiti e le esercitazioni di valenza nazionale;

I per i quesiti e le esercitazioni di valenza internazionale.

Art. 3

Tipologie degli esami

1. Ai sensi dell'art. 8 del regolamento n. 1071/2009 e dell'art. 8 del decreto del Capo Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici 25 novembre 2011, sono definite le seguenti tipologie di esame:

a) esame per il conseguimento dell'attestato di idoneita' professionale per il trasporto nazionale ed internazionale (esame completo);

b) esame integrativo per il conseguimento del titolo per l'esercizio dell'attivita' di trasporto in ambito nazionale ed internazionale da parte dei possessori dell'attestato di idoneita' professionale valido per il solo trasporto nazionale.

Art. 4

Modalita' di somministrazione dei quesiti

1. Gli esami scritti di cui all'art. 3 del presente decreto, previsti dall'art. 8 del regolamento n. 1071/2009 e dall'art. 8 del decreto del Capo Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici 25 novembre 2011, consistono nella somministrazione ai candidati di:

a) una scheda contenente sessanta quesiti, con risposta a scelta

fra quattro risposte alternative;

b) una esercitazione su un caso pratico.

2. Le prove d'esame di cui al comma che precede hanno ciascuna una durata di due ore.

3. Il Comitato centrale per l'albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, su indicazione delle Commissioni, fornisce alle stesse, per ciascuna tipologia di esame, un numero di schede, diverse tra loro, pari ai candidati ammessi a sostenere quella tipologia di esame.

4. Le schede contenenti i quesiti, predisposte informaticamente dal Comitato centrale per l'albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, sentita la Direzione generale per il trasporto stradale e per l'intermodalita', sono numerate progressivamente, sono elaborate in forma anonima e sono consegnate ai candidati in modo casuale. I quesiti, contenuti nelle schede, potranno essere somministrati variando l'ordine delle risposte rispetto a quanto pubblicato con il presente decreto.

5. La Direzione generale per il trasporto stradale e per l'intermodalita', sentito il Comitato Centrale per l'albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, detta, con una o piu' circolari, le procedure tecniche di dettaglio per una corretta ed uniforme gestione delle prove d'esame da parte delle Commissioni.

Art. 5

Modalita' di svolgimento delle prove

1. La prova di esame prevista all'art. 3, comma 1, punto a) del presente decreto e' svolta sottoponendo ai candidati:

a) i sessanta quesiti previsti all'art. 4, comma 1, del presente decreto, di cui almeno venti relativi all'ambito internazionale ripartiti, tra le varie materie elencate nell'allegato I del regolamento n. 1071/2009, come segue:

venti quesiti per la materia del diritto equamente distribuiti tra diritto civile, diritto commerciale, diritto tributario e diritto sociale;

dieci quesiti per la materia di gestione commerciale e finanziaria dell'impresa;

dieci quesiti per la materia di accesso al mercato;

dieci quesiti per la materia di norme tecniche e di gestione tecnica;

dieci quesiti per la materia di sicurezza stradale;

b) una esercitazione contenuta nell'elenco di quelle relative ad entrambi gli ambiti, nazionale ed internazionale.

2. La prova di esame prevista all'art. 3, comma 1, punto b) del presente decreto e' svolta sottoponendo ai candidati sia i sessanta quesiti, prescindendo dalla ripartizione per materie di cui al comma che precede, sia una esercitazione contenuta esclusivamente nell'elenco di quelli relativi all'ambito internazionale.

Art. 6

Valutazione dei quesiti

e delle esercitazioni su un caso pratico

1. Ai sensi dell'art. 8, comma 2, del decreto del Capo Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici 25 novembre 2011, la Commissione attribuisce un massimo di cento punti, composto per il 60% dai punti conseguiti nelle risposte ai quesiti e per il 40% dai punti conseguiti nell'esercitazione su un caso pratico.

2. La prova di esame si considera superata qualora il candidato ottenga almeno sessanta punti, sempre che siano soddisfatte le seguenti condizioni minime: si siano ottenuti almeno trenta punti nelle risposte ai quesiti e almeno sedici punti nell'esercitazione su un caso pratico.

3. Per ottenere almeno i trenta punti di cui al precedente comma il

candidato deve rispondere esattamente ad almeno il 50% dei quesiti di ciascuna materia, come raggruppate nel comma 2 dell'art. 4, salvo il caso dell'esame integrativo di cui all'art. 3, comma 1, lettera b), del presente decreto, nel quale il candidato deve rispondere esattamente almeno al 50% dei quesiti a prescindere dalla materia.

4. Per ottenere almeno i sedici punti nell'esercitazione su un caso pratico, il candidato deve affrontare in modo sufficientemente corretto due problematiche su quattro.

Art. 7

Aggiornamento dei quesiti e delle esercitazioni su un caso pratico

1. La Direzione generale per il trasporto stradale e per l'intermodalita', con il supporto del Comitato centrale per l'albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, attraverso l'istituzione di un'apposita Commissione, provvede annualmente ad una verifica dell'elenco generale dei quesiti e dei tipi di esercitazione di cui al precedente art. 1, in relazione alle modifiche normative intervenute nelle materie che formano oggetto dei medesimi quesiti e tipi di esercitazione.

Art. 8

Entrata in vigore ed abrogazioni

1. Dal 1° ottobre 2013 la Direzione generale per il trasporto stradale e per l'intermodalita' autorizzera' l'avvio di corsi esclusivamente se basati su programmi relativi ai nuovi quesiti e tipi approvati con il presente decreto.

2. Dal 1° gennaio 2014 le competenti Commissioni d'esame applicano, ai nuovi candidati che abbiano frequentato corsi autorizzati dopo il 1° ottobre 2013 e regolarmente conclusi, i nuovi quesiti e tipi di esercitazione nelle prove d'esame.

3. Hanno diritto a sostenere le prove con i quesiti e i tipi di esercitazione gia' in vigore prima del 1° ottobre 2013 coloro che hanno seguito corsi di preparazione iniziati prima di tale data e coloro che, senza partecipare ad alcun corso ed in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado, hanno presentato domanda d'esame prima del 1° gennaio 2014.

4. Dal 1° gennaio 2014 il decreto dirigenziale 14 gennaio 2008, n. 126, rimane in vigore esclusivamente per le prove d'esame di cui al comma che precede.

5. Dal 1° gennaio 2015 il decreto dirigenziale 14 gennaio 2008, n. 126, e' abrogato e le Commissioni non potranno piu' organizzare le prove d'esame ivi previste e disciplinate.

Il presente decreto e' pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 8 luglio 2013

Il Capo Dipartimento: Fumero